

DETRAZIONE DEL 110%

Spese documentate sostenute dal 01.07.2020 al 31.12.2021

Beneficiari

- Condomini
- Persone fisiche su **abitazioni principali**
- IACP, Cooperative a proprietà indivisa

Elenco Interventi:

- **Installazione caldaie a condensazione**, purché di classe energetica A (Reg. UE 811/2013);
- Interventi di **coibentazione**;
- lavori condominiali di **efficientamento energetico**;
- Installazione di **pompe di calore, caldaie, scaldacqua a pompa di calore, schermature solari**, sistemi di **building automation, pannelli fotovoltaici e collettori solari** per produzione di acqua calda;
- rifacimento **facciate**;

- **impianti fotovoltaici**;
- **messa in stato di sicurezza** delle strutture, con contributi rafforzati per chi vive nelle zone a maggior **rischio sismico**;
- acquisto di **accumulatori** e colonnine di **ricarica per auto elettriche**.

COMMA 1

Casi di applicazione

a) Isolamento termico superfici opache con incidenza > 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio

Spesa ammissibile € 60.000 per u.i.

I materiali isolanti devono rispettare i C.A.M. (D.M. 11.10.2017)

b) Interventi su parti comuni per sostituzione **impianti di climatizzazione invernale** esistenti con imp. centralizzati (riscaldamento, raffrescamento, ACS a condensazione pari alla Classe A a pompa di calore, compresi impianti ibridi o geotermici, anche F.V. e relativi sistemi di accumulo microgenerazione)

Spesa ammissibile € 30.000 per u.i.

ed è riconosciuta la spesa relativa allo **smaltimento e bonifica**

per Condomini

c) Interventi su edifici unifamiliari per **sostituzione impianti di climatizzazione invernale** esistenti con imp. riscaldamento, raffrescamento, ACS a pompa di calore, compresi impianti ibridi o geotermici, anche F.V. e relativi sistemi di accumulo microgenerazione)

Spesa ammissibile € 30.000

ed è riconosciuta la spesa relativa allo **smaltimento e bonifica**

L'aliquota prevista al **comma 1**, si applica anche:

COMMA 2

Interventi di cui all'art. 14 del D.L. 04.06.2013 n. 63 e s.m.i. (**Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica**)

a, b) oppure c)

COMMA 3

Miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio oppure **conseguimento della classe più alta** (A.P.E.) art. 6 D.Lgs. 192/2005 ante e post intervento (dichiarazione asseverata)

COMMA 4

Interventi di cui ai **commi 1-2 e 5 su edifici ricadenti in classe sismica 1, 2, 3 e 3s**

Nel caso di **cessione del credito** ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di **polizza per rischio eventi calamitosi**,

la **detrazione scende al 90%**

Questo allarga gli ambiti di applicazione della cessione del credito e dello sconto in fattura e inserisce, sempre come soggetti concessionari del credito, anche gli istituti di credito e gli intermediari finanziari (art. 121).

COMMA 5 se eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ai commi 1 o 4

Impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sui seguenti edifici:

- a) per «edificio», si intende un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici;
- b) per «edificio di proprietà pubblica», un edificio di proprietà dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, nonché di altri Enti Pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attività dell'Ente, sia ad altre attività o usi, compreso quello di abitazione privata;
- c) per «edificio adibito ad uso pubblico», un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di Enti pubblici;
- d) per «edificio di nuova costruzione», salvo quanto previsto dall'articolo 7 comma 3, un edificio per il quale la richiesta di concessione edilizia sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

Spesa ammissibile € 48.000

nel limite di €/kW 2.400 di potenza nominale

5 quote annuali di pari importo

COMMA 6

Nel caso di sistemi accumulo integrati (contestuale o successiva) ▶ €/ kWh 1.000

in questi casi:

- d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;
- e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
 - e.1) la **costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati**, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
 - e.2) gli **interventi di urbanizzazione primaria e secondaria** realizzati da soggetti diversi dal Comune;
 - e.3) la **realizzazione di infrastrutture e di impianti**, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
 - e.4) l'**installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione**; (punto da ritenersi abrogato implicitamente dagli artt. 87 e segg. del d.lgs. n. 259 del 2003)
 - e.5) l'**installazione di manufatti leggeri**, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore; (punto modificato dall'art. 52, comma 2, legge n. 221 del 2015)
 - e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla **zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico** delle aree, qualifichino come interventi di **nuova costruzione**, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
 - e.7) la realizzazione di **depositi di merci o di materiali**, la realizzazione di **impianti per attività produttive** all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
- f) Gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli volti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

€/kW 1.600 di potenza nominale

5 quote annuali di pari importo

COMMA 7

Cessione al GSE dell'energia non auto-consumata e non è cumulabile con altre agevolazioni

COMMA 8

Ricarica per autoveicoli + a, b) oppure c)

COMMA 9

Le disposizioni contenute nei **commi da 1 a 8** si applicano agli **interventi effettuati da:**

- a) **condomni**;
- b) **persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, **salvo quanto previsto al comma 10**;
- c) **Istituti autonomi case popolari (IACP)** comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali;
- d) **cooperative** di abitazione a proprietà indivisa.

- Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
 - I contribuenti titolari di reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
 - Le associazioni tra professionisti;
 - Gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
 - I titolari di reddito d'impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell'esercizio della loro attività imprenditoriale;
 - Tra le persone fisiche possono fruire dell'agevolazione anche i titolari di un diritto reale sull'immobile, i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali, gli inquilini, coloro che hanno l'immobile in comodato.
- Sono, inoltre, ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi e questi non siano effettuati su immobili strumentali all'attività d'impresa:
- Il familiare convivente con il possessore o il detentore dell'immobile oggetto dell'intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e il componente dell'unione civile;
 - Il convivente more uxorio, non proprietario dell'immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.

COMMA 10

Le disposizioni contenute nei **commi da 1 a 3 non si applicano** agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, **su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale**.

Sono escluse le seconde case unifamiliari; mentre si applicano interventi comma 4

COMMA 11

Ai fini dell'opzione per la **cessione** o per lo **sconto** di cui all'**articolo 121**, il contribuente richiede il **visto di conformità dei dati** relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno **diritto alla detrazione d'imposta** per gli interventi di cui al presente articolo.

Il **visto di conformità è rilasciato** ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, **dai soggetti indicati** alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322:

- a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

COMMA 12

I **dati sono comunicati** esclusivamente in **via telematica**.

COMMA 13

Ai fini dell'opzione per la **cessione del credito** o per lo **sconto in fattura** di cui all'**articolo 121**:

- a) per gli interventi di cui ai **commi 1, 2 e 3** del presente articolo, i **tecnici abilitati** asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico **da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto**, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;

- b) per gli interventi di cui al **comma 4**, l'efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Sono necessari:

- *Un'asseverazione di un tecnico abilitato o dichiarazione resa dal direttore dei lavori, che consente di dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti.*
- *Un attestato di prestazione energetica (APE), finalizzato ad acquisire i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio. Questa certificazione è prodotta dopo l'esecuzione degli interventi. Se è già presente, l'APE andrà aggiornato in caso ci sia una modifica della classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare (D.Legs 192/2005 Art. 6 comma 5) a seguito dell'intervento di ristrutturazione o riqualificazione.*
- *L'APE non è richiesto per i seguenti interventi:*
 - *sostituzione di finestre* comprensive di infissi in singole unità immobiliari e installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
 - *sostituzione di impianti di climatizzazione invernale* con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
 - *acquisto e posa in opera delle schermature solari*;
 - *installazione di impianti di climatizzazione* dotati di **generatori di calore alimentati da biomasse combustibili**, se le detrazioni sono richieste per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
 - *acquisto e installazione di dispositivi multimediali.*

Quando c'è un intervento di ristrutturazione o riqualificazione, se l'APE è già presente, va aggiornato in caso ci sia una modifica della classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare (D.Legs 192/2005 Art. 6 comma 5).

- **Scheda informativa** relativa agli interventi realizzati.

COMMA 14

Ferma l'applicazione delle **sanzioni penali** ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000** per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

I soggetti stipulano una **polizza di assicurazione della responsabilità civile**, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, **non inferiore a 500 mila euro**, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.

La **non veridicità** delle attestazioni o asseverazioni comporta la **decadenza dal beneficio**.

COMMA 15

Rientrano tra le **spese detraibili per gli interventi** di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai **commi 3 e 13** e del visto di conformità di cui al **comma 11**.

COMMA 16

Agli **oneri** derivanti dal presente articolo, valutati in **62,2 milioni** di euro per l'anno **2020**, **1.268,4 milioni** di euro per l'anno **2021**, **3.239,2 milioni** di euro per l'anno **2022**, **2.827,9 milioni** di euro per l'anno **2023**, **2.659 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2024** e **2025** e **1.290,1 milioni** di euro per l'anno **2026**, **11,2 milioni** di euro per l'anno **2031** e **48,6 milioni** di euro per l'anno **2032**, si provvede ai sensi dell'articolo 265.